



Diritto & Fisco

**ESISTE ANCORA
LA PRIVACY?**

in edicola con



Cnf e Cndcec scendono in campo. Chi sgarra rischia fino a cinque anni d'interdizione

Antiriciclaggio, mano pesante *Si rafforza l'attività ispettiva su legali e commercialisti*

DI GABRIELE VENTURA

Avvocati e commercialisti stringono le maglie sui professionisti che non rispettano gli obblighi antiriciclaggio. Con il rafforzamento dell'attività ispettiva degli ordini territoriali e in particolare dei consigli di disciplina chiamati a valutare e sanzionare gli iscritti che non segnalano le operazioni sospette. Tenendo conto del fatto che la sanzione disciplinare prevista, per violazioni gravi, ripetute o sistematiche della normativa antiriciclaggio, va da un minimo di due mesi a un massimo di cinque anni di interdizione dalla funzione, dall'attività o dall'incarico professionale. A fornire agli ordini territoriali le linee guida sugli obblighi di promozione e controllo previsti dalla nuova normativa antiriciclaggio è una circolare del Consiglio nazionale forense (n. 12-C-2017 del 4 dicembre scorso), i cui contenuti sono stati

condivisi con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. A sua volta, infatti, il Cndcec ha inviato la medesima comunicazione tramite nota informativa (n. 68 del 4 dicembre scorso) agli ordini territoriali. In particolare, i documenti riguardano i poteri e doveri di promozione e controllo dell'osservanza degli obblighi gravanti sugli iscritti che la quarta direttiva antiriciclaggio pone a carico degli ordini professionali. Secondo Cnf e Cndcec, la funzione di promozione dell'osservanza degli obblighi può consistere nel compimento di attività di sensibilizzazione delle comunità professionali per favorire la conoscenza della normativa antiriciclaggio, attraverso iniziative formative e culturali indirizzate agli iscritti. I Coa devono quindi inserire nei propri programmi

di formazione continua obbligatoria la materia della disciplina antiriciclaggio. Inoltre, il Consiglio nazionale forense sta valutando eventuali modifiche da apportare al codice deontologico, prevedendo un richiamo espresso agli obbli-



ghi antiriciclaggio. Per quanto riguarda, invece, la funzione di controllo dell'osservanza della normativa, i consigli nazionali di avvocati e commercialisti specificano che la funzione disciplinare è la sede naturale per questo tipo di attività. Spetterà infatti ai consigli di disciplina valutare la eventuale violazio-

ne della normativa e applicare le relative sanzioni. Secondo la stessa normativa antiriciclaggio, gli organismi di autoregolamentazione applicano sanzioni disciplinari a fronte delle violazioni antiriciclaggio e comunicano annualmente al ministero

dell'economia e delle finanze e al ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali. A questo proposito, saranno Cnf e Cndcec a raccogliere ogni anno i dati e le informazioni sulle attività svolte nell'anno solare precedente dagli ordini territoriali e dai consigli di disciplina nell'ambito delle loro funzioni, procedendo ad aggregarli e a inviarli al Comitato di sicurezza finanziaria e ai ministeri competenti entro il 30 marzo. Gli ordini, comun-

que, specifica ancora la circolare, non hanno alcun obbligo di comunicazione ma dovranno limitarsi a trasmettere a Cnf e Cndcec le informazioni richieste in tempo utile per effettuare le comunicazioni del caso. Il Consiglio nazionale, infine, ricorda che sta predisponendo le regole tecniche di concerto con gli altri consigli nazionali competenti, e che diffonderà la bozza presso i consigli dell'ordine per raccogliere le eventuali osservazioni. Quanto all'obbligo di segnalazione di operazione sospetta da parte degli iscritti all'albo degli avvocati, invece, i consigli nazionali rammentano che allo stato attuale della normativa, l'organo destinato a ricevere le segnalazioni è l'Unità di intermediazione finanziaria.